

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1615

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALE)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1995

Realizzazione del nuovo sistema globale per il soccorso e la sicurezza in mare (GMDSS), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974)

ONOREVOLI SENATORI. - Il 1° febbraio 1992 sono entrati in vigore gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (*Safety Of Life At Sea - SOLAS 74/83*) (pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 14 marzo 1992) relativi alla attuazione del sistema globale, di soccorso e sicurezza in mare denominato GMDSS (*Global Maritime Distress And Safety System*) ed al servizio NAVTEX.

Gli emendamenti di cui sopra sono entrati in vigore a norma dell'articolo VIII (b) (VII) (2) del preambolo della predetta convenzione SOLAS 74, la cui legge di ratifica 23 maggio 1980, n. 313, non prevede alcuna copertura finanziaria.

In relazione a quanto stabilito da tali emendamenti l'Italia deve dare attuazione a sistemi di telecomunicazione che consentano, utilizzando tecnologie più avanzate rispetto a quelle impiegate attualmente, di prevenire, per quanto possibile, sinistri marittimi e di assicurare la ricezione nei casi di emergenza, di un allarme rapidissimo emesso dalla nave in difficoltà e diretto verso i centri di soccorso a terra o anche verso altre navi o aeromobili in navigazione.

Il nuovo sistema è basato sul concetto che, contrariamente a quanto avviene attualmente, la nave, una volta lanciato il segnale di soccorso, diventa oggetto passivo della intera operazione di ricerca e salvataggio in quanto il segnale d'allarme, ricevuto direttamente o via satellite da stazioni terrene satellitari, provoca l'immediato intervento da parte delle autorità preposte a fornire e coordinare l'assistenza necessaria.

La rapidità del sistema sta nel fatto che l'avviso di emergenza viene ricevuto automaticamente, non più condizionato dalla rapidità d'intervento dell'operatore della stazione in ascolto.

La tecnica di trasmissione impiegata e di tipo « numerico » (trasmissione in codice) ed offre, quindi, a riguardo della protezione contro i disturbi ed interferenze tutti i vantaggi tipici delle trasmissioni digitali, ossia caratterizzata dal fatto che l'informazione non è contenuta nell'andamento del segnale (analogico) ma solo nella presenza o assenza del medesimo.

L'identificazione del mezzo in difficoltà è legata al segnale d'allarme che contiene informazioni tali da permettere una individuazione e localizzazione della nave.

Per il suo funzionamento il sistema GMDSS utilizza i seguenti satelliti:

- a) Geostazionario INMARSAT;
- b) Orbitanti polari COSPAST-SARSAT.

Il primo è costituito da quattro satelliti collocati a 36.000 chilometri dalla terra in un'orbita geostazionaria equatoriale.

Il secondo invece è costituito da 5/7 satelliti ruotanti nel senso dei meridiani e collocati a 8.500 chilometri dalla terra per la copertura delle calotte polari.

Il servizio NAVTEX è un elemento del sistema globale di radiocomunicazioni (GMDSS) che fornisce al settore marittimo gli avvisi ai naviganti, le informazioni meteorologiche e quelle urgenti, in stampante diretta, da parte di una stazione terrestre espressamente dedicata a tale servizio.

Il sistema automatico assicura che le navi siano sempre in grado di ricevere le principali informazioni vitali riguardanti la ricerca e salvataggio e gli avvisi meteorologici e quelli relativi alla navigazione.

Per l'espletamento del servizio NAVTEX è previsto un centro coordinatore gestito dal comando generale delle capitanerie di porto (centrale operativa) presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e quattro impianti di irradiazione localizzati

presso le stazioni radiocostiere di Ancona, Augusta, Cagliari e Roma.

Il sistema NAVTEX è stato reso obbligatorio fin dal 1993, e in considerazione del forte ritardo nella sua realizzazione, si rende necessaria l'attuazione del sistema stesso a decorrere dal 1° gennaio 1995.

In relazione all'istituzione del sistema GMDSS l'amministrazione ha l'obbligo di fornire il nuovo servizio di radiocomunicazione a partire dal 1995 per tutte quelle navi che vengono costruite da tale data in poi. Pertanto in considerazione dei tempi tecnici necessari alla costruzione, assemblamento e all'entrata in servizio di tali navi, l'attuazione del sistema GMDSS entro il 1° gennaio 1996, rappresenta una corretta adesione dell'Italia alla normativa.

Gli impianti per l'attuazione del sistema GMDSS e del servizio NAVTEX verranno installati nelle già esistenti stazioni radiocostiere.

L'articolo 317 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, stabilisce che «...la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta al Ministero della marina mercantile, il quale per lo svolgimento di tale servizio si avvale

della esistente organizzazione delle stazioni radio costiere dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, cui devono essere rimborsate le spese...».

Il Ministero delle poste e telecomunicazioni a seguito dell'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni ha affidato, con decreto 29 dicembre 1992, successivamente prorogato con decreto 22 dicembre 1993, in concessione all'IRITEL spa i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico tra i quali in particolare il servizio radiomobile marittimo espletato dalle stazioni radiocostiere, nonché l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti già gestiti dalla stessa amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1993, la società IRITEL è subentrata all'azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi concessi.

I costi annui, specificati nell'acclusa nota tecnica, che l'amministrazione dovrà sostenere, riguardano i servizi di radiocomunicazione forniti dalla società appaltatrice dei lavori, proprietaria degli impianti. Per tali servizi verrà stipulato apposito contratto.

RELAZIONE TECNICA

La convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 1974, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 313, ed i successivi emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica il 1° gennaio 1994, a norma dell'articolo VIII (b) (VII) (2) della stessa convenzione, prevedono, alle regole 7 e 8, l'obbligo per il nostro paese di realizzare le necessarie strutture di radiocomunicazioni e radio-localizzazioni, servizio NAVTEX, presso le esistenti stazioni radiocostiere, per la diffusione di messaggi metereologici ed urgenti alle navi in transito del Mediterraneo, nonché l'attuazione di un sistema globale, GMDSS, per l'invio automatico delle informazioni riguardanti la ricerca, il salvataggio, e gli avvisi di soccorso ai centri operativi.

Per tali finalità, il Ministero dei trasporti e della navigazione stipulerà, ai sensi dei decreti del 29 dicembre 1992 e del 22 dicembre 1993, apposita convenzione con la società Telecom Italia spa (ex IRITEL) che fornirà le installazioni e l'esercizio degli impianti per le trasmissioni.

La spesa, da sostenere nell'anno 1995, per il sistema NAVTEX viene quantificata in 1.531 milioni di lire, delle quali 837 milioni riguardano il rimborso dei costi di ammortamento, esercizio e manutenzione per quattro stazioni costiere; 200 milioni si riferiscono al collegamento con le indicate stazioni costiere; 250 milioni sono previsti per realizzare il centro nazionale di coordinamento; 244 milioni sono richiesti per il versamento dell'IVA (1.287 x 19 per cento).

Inoltre, la spesa annua a decorrere dal 1996, viene quantificata in 12.949 milioni di lire, della quali 8.708 riguardano il rimborso dei costi di ammortamento, esercizio e manutenzione, relativi a nove impianti di FM, e n. 42 impianti in VHF; 945 milioni vengono richiesti per realizzare sei centri operativi; di detto importo, 360 milioni vengono imputati all'utilizzo di sei unità di personale, (6 persone x 60 milioni = lire 360 milioni) e 585 milioni sono riferiti al costo degli impianti; per il versamento dell'IVA occorrono 1.765 milioni (9.293 x 19 per cento) relativi al sistema GMDSS; infine, 1.531 milioni riguardano la quota di spesa necessaria per l'indicato sistema NAVTEX.

In conclusione, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è di 1.531 milioni di lire, in cifra tonda lire 1.550 milioni nell'anno 1995 e di 12.949 milioni, in cifra tonda 13.000 milioni annue a decorrere dal 1996.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di 1.550 milioni per l'anno 1995 e di 13.000 milioni annui a decorrere dal 1996 per la realizzazione del servizio NAVTEX per la diffusione di messaggi metereologici ed urgenti ai naviganti e del servizio di chiamata selettiva numerica (DSC) per il soccorso ed il salvataggio in mare, entrambi elementi del sistema GMDSS (*Global Maritime Distress Safety System*), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti 1988 alla convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, «SOLAS 1974».

2. A tale scopo, il Ministero dei trasporti e della navigazione, provvederà direttamente o a mezzo di apposita convenzione con la società Telecom, ai sensi del decreto 22 dicembre 1993, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305, del 30 dicembre 1993, all'installazione ed all'esercizio degli impianti necessari per le radiocomunicazioni.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione attende al coordinamento operativo delle attività di cui al comma 2 avvalendosi della centrale operativa del comando generale delle capitanerie di porto.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.550 milioni per l'anno 1995 e a lire 13.000 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.